

dossier

XIX Legislatura

6 dicembre 2022

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022

D.L. 186/2022 – A.C. 674



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori ambiente e territorio

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 21



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Ambiente

Tel. 066760-9253 ✉ st_ambiente@camera.it - [@CD_ambiente](https://twitter.com/CD_ambiente)

Progetti di legge n. 11

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D22186

INDICE

SCHEDA DI LETTURA

- Articolo 1 (*Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi*)5
- Articolo 2 (*Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale*)..9
- Articolo 3 (*Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria*).....13
- Articolo 4 (*Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia*).....14
- Articolo 5 (*Fondo regionale di protezione civile*).....16
- Articolo 6 (*Disposizioni finanziarie*).....18
- Articolo 7 (*Entrata in vigore*)20

Schede di lettura

Articolo 1
(Sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi)

L'**articolo 1** dispone, a favore dei soggetti aventi la residenza o la sede legale nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia, la **sospensione di una serie di termini di versamenti e adempimenti tributari e contributivi** in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 (**commi 1, 3 e 4**), precisando che **non si procede al rimborso** di quanto già versato (**comma 2**). L'articolo disciplina inoltre la **ripresa** dei versamenti e degli adempimenti sospesi (**comma 5**), e prevede che per i **termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, si applica la disciplina in materia di sospensione dei termini per eventi eccezionali (**comma 6**). L'articolo, infine, allo scopo di assicurare ai comuni interessati il gettito dei tributi non versati, **istituisce** nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo** con una dotazione di **1.340.000** euro per l'anno 2022 e di **1.380.000** euro per l'anno 2023.

In particolare, il **comma 1** dispone, nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei **Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia**, la **sospensione dei termini dei versamenti tributari**, inclusi quelli derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivo fiscale** (articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), **in scadenza** dalla medesima data del **26 novembre 2022 al 30 giugno 2023**.

Per il medesimo periodo sono **altresì sospesi**:

- a) i termini relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati** (di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973), e delle trattenute relative alle **addizionali regionale e comunale all'IRPEF**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, **dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023**;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**, inclusi quelli derivanti da **cartelle di pagamento**

emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivo contributivo** (articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010).

Il **comma 2** precisa che nei casi di cui al comma 1 **non si procede al rimborso** di quanto già versato.

Il **comma 3 estende** l'applicazione della **sospensione** prevista dal comma anche ai versamenti derivanti da **atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (di cui all'articolo 9, commi da *3-bis* a *3-sexies*, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012), **ingiunzioni** emesse dagli **enti territoriali e dagli accertamenti esecutivi dei medesimi enti**, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivi doganali** (di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e all'articolo 1, comma 792, della legge di bilancio 2020 - legge n. 160 del 2019).

Il **comma 4** stabilisce inoltre che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, sono, altresì **sospesi i termini degli adempimenti tributari**, in scadenza **dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023**.

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che si comprendono anche gli adempimenti tributari di **natura processuale**.

Il **comma 5 disciplina la ripresa dei versamenti e degli adempimenti sospesi**, stabilendo che:

- i versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **unica soluzione entro il 16 settembre 2023**, ovvero mediante **rateizzazione** fino a un massimo di **sessanta rate mensili** di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, **a decorrere dal 16 settembre 2023**.
- I termini di versamento relativi alle **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivo fiscale** (articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), e agli **atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane** ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione (di cui all'articolo 9, commi da *3-bis* a *3-sexies*, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012), non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli adempimenti e ai

versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**, inclusi quelli derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivo contributivo** (articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010), sospesi ai sensi dei commi 1 e 3, riprendono a **decorrere allo scadere del periodo di sospensione**.

- I termini di versamento relativi alle emesse dagli **enti territoriali e dagli accertamenti esecutivi dei medesimi enti**, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivi doganali** (di cui al regio decreto n. 639 del 1910 e all'articolo 1, comma 792, della legge di bilancio 2020 - legge n. 160 del 2019), sospesi per effetto del comma 3, riprendono a **decorrere allo scadere del periodo di sospensione**.
- Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni sono effettuati **entro il 30 settembre 2023**.

Il **comma 6** prevede che per i **termini di prescrizione e decadenza** relativi all'**attività degli uffici degli enti impositori**, degli **enti previdenziali e assistenziali** e degli **agenti della riscossione**, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 - secondo cui i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati - la disciplina prevista dall'articolo 12 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali), commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si applica anche agli **atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari** di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 12 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali), comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 159 del 2015, le **disposizioni in materia di sospensione dei termini** di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, **comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione**, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Ai sensi del comma 2, inoltre, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Ai sensi del comma 3, infine, **l'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione** di cui al comma 1.

Il **comma 7**, al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il **gettito dei tributi non versati** per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un **fondo** con una dotazione di **1.340.000 euro** (di cui 884.000 per Casamicciola Terme e 456.000 per Lacco Ameno) per l'anno **2022** e di **1.380.000 euro** (di cui 911.000 per Casamicciola Terme e 469.000 per Lacco Ameno) per l'anno **2023**.

Tali somme saranno **recuperate dall'Agenzia delle entrate** in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per gli anni 2022 e 2023 **a valere sull'imposta municipale propria** riscossa a decorrere dall'anno 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate saranno **versati annualmente ad apposito capitolo dell'entrata** del bilancio dello Stato.

Articolo 2
*(Misure urgenti in
materia di giustizia civile e penale)*

L'articolo 2 detta disposizioni urgenti in materia di **rinvio delle udienze civili e penali** a una data successiva al 31 dicembre 2022 e di **sospensione dei termini sostanziali e processuali** dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, fatte salve alcune esclusioni specificamente previste. Le disposizioni si applicano ai procedimenti pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia e ai procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari in cui vi siano parti o difensori residenti o che svolgano la propria attività (alla data del 26 novembre 2022) nei comuni di Casmicciola Terme o Lacco Ameno. Inoltre, si prevede, nei confronti dei soggetti residenti o che svolgono la propria attività nei predetti comuni (alla medesima data del 26 novembre 2022), la **sospensione di termini perentori, legali o convenzionali**, per l'esercizio di azioni o diritti o la presentazione di ricorsi.

Nel dettaglio, il **comma 1** prevede, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (4 dicembre 2022) al 31 dicembre 2022, il **rinvio d'ufficio a data successiva al 31 dicembre 2022**, di tutte le **udienze dei procedimenti civili e penali** pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia.

Secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, i termini previsti dall'articolo in commento sono stati stabiliti "in via di prima approssimazione", tenuto conto delle notizie allo stato disponibili, e siano pertanto "susceptibili di una più puntuale messa a punto".

Il **comma 2** prevede la **sospensione**, dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, **dei termini** per il compimento di qualsiasi atto dei **procedimenti civili e penali** pendenti presso la sezione distaccata di Ischia del tribunale di Napoli e presso l'ufficio del giudice di pace di Ischia. La disposizione offre un'esemplificazione dei termini che vengono sospesi, facendo riferimento ai termini per la proposizione di atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi e per le impugnazioni. Tale esemplificazione è da ritenersi non esaustiva, in quanto la norma (secondo periodo) reca la seguente formulazione conclusiva: "e, in genere, tutti i termini procedurali". Il medesimo comma specifica che se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine di tale periodo, e che se il termine deve essere computato a ritroso e ricade in

tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'udienza o l'attività da cui decorre il termine è differita, in modo da consentirne il rispetto.

Il **comma 3** dispone, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, il **rinvio su istanza di parte a data successiva al 31 dicembre 2022**, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti davanti a tutti gli uffici giudiziari in cui almeno una delle parti **alla data del 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni di Casamicciola Terme o Lacco Ameno**. Analogamente si procede qualora una delle parti sia difesa da **avvocati aventi la residenza o lo studio in uno dei predetti comuni**, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.

Il **comma 4**, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, prevede, per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 erano residenti o svolgevano la propria attività nei comuni di Cassamicciola Terme o Lacco Ameno, la sospensione dal 26 novembre al 31 dicembre 2022 del decorso dei **termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali**, comportanti **prescrizione o decadenze da qualsiasi diritto**, nonché dei **termini per gli adempimenti contrattuali**. Se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine di tale periodo.

Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e gli stessi soggetti:

- i termini relativi ai **processi esecutivi** e alle **procedure concorsuali**;
- i termini di **notificazione dei processi verbali** e i termini di **esecuzione del pagamento in misura ridotta**;
- i termini di **svolgimento di attività difensiva**;
- i termini per la presentazione dei **ricorsi amministrativi e giurisdizionali**;
- il termine per la **proposizione della querela** da parte dei **residenti** nei predetti comuni.

Il **comma 5** sospende, dal 26 novembre al 31 dicembre 2022, i **termini di scadenza**, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a **vaglia cambiari**, a **cambiali** e ad ogni altro **titolo di credito o atto avente forza esecutiva**, sempre nei confronti dei stessi soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza o la sede legale od operativa o svolgevano la propria attività lavorativa o di funzione nei predetti comuni. La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.

Il **comma 5** prevede una serie di ipotesi di **esclusione dell'applicazione delle disposizioni** di cui ai commi da 1 a 4. In particolare, in materia civile e di volontaria giurisdizione sono **esclusi**:

- le cause relative ai **diritti delle persone minorenni**;
- le cause relative al diritto all'**assegno di mantenimento**, agli **alimenti** e all'**assegno divorzile** o ad **obbligazioni alimentari**;
- i **procedimenti cautelari**;
- i procedimenti in materia di **tutela, amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione**;
- i procedimenti in materia di **trattamento sanitario obbligatorio** (art. 35 L. 833/1978);
- i procedimenti in materia di **interruzione volontaria della gravidanza** (art. 12 L. 194/1978);
- i procedimenti per l'adozione di **ordini di protezione contro abusi familiari**;
- i procedimenti riguardanti **espulsione, trattenimento e allontanamento di cittadini stranieri**;
- i procedimenti *ex art.* 283, 351 e 373 c.p.c. (**sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata**);
- i procedimenti in materia **elettorale**;
- inoltre, in genere, **tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti**, previa dichiarazione di urgenza del capo dell'ufficio giudiziario o del giudice istruttore.

In materia penale, sono **esclusi**:

- i procedimenti di **convalida dell'arresto o del fermo o dell'ordine di allontanamento dalla casa familiare**;
- i procedimenti nei quali sia imminente la **scadenza del termine di durata massima della custodia cautelare**;
- i procedimenti di **consegna dell'imputato o condannato all'estero** e di **estradizione** per l'estero;
- i procedimenti in cui siano applicate **misure di sicurezza detentive**, o sia pendente una richiesta di applicazione di tali misure;
- i procedimenti, **qualora gli interessati lo richiedano**: a carico di **detenuti**; in cui sono applicate **misure cautelari o di sicurezza**; concernenti **misure di prevenzione**;

- i procedimenti nei quali vi sia necessità di assumere **prove indifferibili**, nei casi di cui all'art. 392 c.p., previa dichiarazione di urgenza, su richiesta di parte, del giudice o del presidente del collegio.

Il **comma 7** prevede, nei procedimenti penali in cui operi la sospensione dei termini ai sensi dei commi 2 e 4, la sospensione del corso della **prescrizione** e dei **termini di durata massima delle misure cautelari**.

Il **comma 8** dispone che non si tenga conto, ai fini del computo del **termine di ragionevole durata del processo** ai sensi dell'art. 2 della L. 89/2001 (c.d. Legge Pinto), del periodo tra la data di entrata in vigore del decreto (4 dicembre 2022) e il 31 dicembre 2022, nei procedimenti rinviati ai sensi del comma 1, e del periodo 26 novembre – 31 dicembre 2022, in quelli i cui termini siano stati sospesi ai sensi del comma 4.

Articolo 3

(Misure urgenti in materia di giustizia amministrativa, contabile, militare e tributaria)

L'articolo 3 dispone la sospensione delle udienze e dei termini processuali - dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 - con riguardo ai **giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari**, in cui una delle parti o i loro difensori abbiano la residenza o la sede nei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

Più nel dettaglio il **comma 1** prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dei termini per il compimento di atti nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari in cui:

- una delle parti al 26 novembre 2022 era residente o aveva sede nei comuni Casamicciola Terme e di Lacco Ameno;
- uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale in tali comuni, a condizione che la nomina sia anteriore al 26 novembre 2022.

Nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l'articolo dispone il differimento dell'udienza o dell'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Il **comma 2** prevede il **rinvio - su istanza di parte -** a data successiva al 31 dicembre 2022, **delle udienze fissate** nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022, con riguardo ai suddetti processi amministrativi e davanti alle altre giurisdizioni speciali.

Sempre con riguardo al periodo 26 novembre - 31 dicembre 2022 per i medesimi soggetti indicati nel primo comma, il **comma 3** dispone la sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni, per la proposizione di ricorsi amministrativi e, in genere, tutti i termini processuali.

Articolo 4

(Proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia)

L'articolo 4 prevede la **proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia**, attualmente fissato al 31 dicembre 2022.

Più nel dettaglio il **comma 1** dell'articolo 4 modifica i commi 1 e 13 dell'articolo 10 del D.lgs. n. 14 del 2014 (decreto correttivo della cd. geografia giudiziaria) che (come modificato da ultimo dal D.L. 162 del 2019) ha disposto fino **al 31 dicembre 2022** il temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia (nel circondario del tribunale di Napoli).

Con l'art. 1 della legge n. 148 del 2011 è stata conferita al Governo un'ampia delega per la **revisione della geografia giudiziaria** al fine di realizzare una riduzione complessiva degli uffici giudiziari sul territorio. In attuazione della delega sono stati adottati i **decreti legislativi nn. 155 e 156** rispettivamente relativi alla riorganizzazione degli uffici di tribunale e delle relative procure della Repubblica e alla riorganizzazione sul territorio degli uffici dei giudici di pace. Successivamente con il decreto legislativo n. 14 del 2014 sono state adottate disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai su citati decreti legislativi, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari. In particolare l'articolo 10 del c.d. decreto correttivo, nella sua originaria formulazione, aveva disposto fino **al 31 dicembre 2016** il temporaneo ripristino, fra le altre, della sezione distaccata di Ischia (nel circondario del tribunale di Napoli). Tale termine è stato più volte differito e da ultimo prorogato dall'art. 8, comma 6-*septies*, lett. a), del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, (conv. legge n. 8 del 2020) al **31 dicembre 2022**.

Il termine di temporaneo ripristino degli uffici giudiziari viene prorogato dal decreto legge in conversione limitatamente alla sezione distaccata di Ischia al **31 dicembre 2023**.

Si ricorda che negli uffici distaccati sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica quando la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Diversamente, salva specifica deroga assunta con DM Giustizia, sono trattate nella sola sede principale del tribunale le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. In tale sede sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni di GIP e GUP.

Per **coordinamento**, al comma 13 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo del 2014, è prorogato dal 1° gennaio 2023 al **1° gennaio 2024** il termine dal quale il temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia cessa di avere efficacia ed **opera la tabella A dell'ordinamento giudiziario** (come modificata dalla tabella di cui all'allegato II dello stesso decreto legislativo del 2014).

Il **comma 2** reca la **copertura finanziaria della norma**. E' in particolare autorizzata la spesa di euro 54.000 per l'anno 2023.

Articolo 5 ***(Fondo regionale di protezione civile)***

L'articolo 5 destina la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2022 al finanziamento del Fondo regionale di protezione civile.

Il **comma 1** dell'art. 5 destina la somma di **10 milioni di euro per l'anno 2022** al **Fondo regionale di protezione civile** (previsto all'articolo 45 del Codice della protezione civile – D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1).

Il **comma 2** prevede che a tali oneri si provveda nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento alle somme già trasferite a cura del bilancio dello Stato riguardanti l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 24-*quater* del D.L. 119/2018, che, al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell'anno 2018, ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

La legge di bilancio 2022 (L. n. 234 /2021) ha previsto 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della citata autorizzazione di spesa prevista all'articolo 24-*quater* del D.L. 119/2018, resa disponibile a favore del Fondo regionale di protezione civile dall'articolo in esame.

Nella **relazione illustrativa** si specifica che “tale esigenza riveste il carattere di necessità ed urgenza anche in considerazione dell'incremento delle situazioni di criticità che si stanno verificando sul territorio nazionale, che potrebbero essere efficacemente gestite anche da parte delle Regioni”.

In merito, l'art. 7, comma 1, del Codice di protezione civile, al fine dello svolgimento delle attività di protezione civile (definite nell'art. 2 del medesimo Codice), prevede che gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguano in tre tipologie, a) emergenze che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) emergenze disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa; c) emergenze di tipo nazionale, con deliberazione dello stato di emergenza nazionale.

L'art. 45 del Codice di protezione civile ha istituito il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui finalità è contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e concorrere agli interventi

diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze previste all'art. 7, comma 1, lettera b), del medesimo Codice.

Come previsto dall'art. 45, è stato emanato il [DPCM del 13 luglio 2022](#), in cui sono stati previsti i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse del citato Fondo regionale di protezione civile.

In particolare, le risorse relative al Fondo regionale per la protezione civile, annualmente iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono ripartite tra le regioni sulla base dei seguenti criteri: 30% ripartito in ugual misura per ciascuna regione quale quota fissa; 15% ripartito proporzionalmente alla popolazione residente desunta dai dati Istat dell'anno precedente; 15% ripartito proporzionalmente alla superficie territoriale desunta dai dati Istat dell'anno precedente; 25% ripartito in funzione della estensione delle aree R4 e R3, rischio molto elevato ed elevato o equivalenti individuate per il rischio frana nei piani di assetto idrogeologico di cui all'art. 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, per il rischio alluvione, nei piani di gestione del rischio alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, determinate dalle regioni con modalità omogenee; 15% ripartito in funzione della popolazione residente in comuni classificati in zona sismica 1 e 2.

Il rapporto dell'ISPRA "[Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Edizione 2021](#)" fornisce il quadro di riferimento aggiornato sulla pericolosità per frane e alluvioni, sull'erosione costiera e sugli indicatori di rischio relativi a popolazione, famiglie, edifici, imprese e beni culturali. Il Rapporto aggiorna le mappe nazionali della pericolosità da frana dei Piani di Assetto Idrogeologico – PAI e della pericolosità idraulica secondo gli scenari del D. Lgs. 49/2010 (recepimento della Direttiva Alluvioni 2007/60/CE), realizzate dall'ISPRA mediante la mosaicatura delle aree perimetrate dalle Autorità di Bacino Distrettuali.

Articolo 6 *(Disposizioni finanziarie)*

L'articolo 6 reca, al **comma 1**, l'incremento della dotazione del **Fondo per esigenze indifferibili** in corso di gestione.

I **commi 2 e 3** dispongono la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dal decreto-legge in esame.

Il **comma 1** reca un incremento di **3,61 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2027** e di **2,46 milioni** di euro per l'anno **2028** del **Fondo per le esigenze indifferibili** che si manifestano in corso di gestione.

Si tratta del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3076).

Nel **disegno di legge di bilancio per il 2023-2025** il Fondo presenta uno stanziamento pari a **569,7 milioni** di euro per il **2023**, **574,8 milioni** per il **2024** e di **573,8 milioni** per il **2025**.

I successivi commi recano la copertura finanziaria del provvedimento.

Il **comma 2** reca la **quantificazione degli oneri** derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo del provvedimento in esame, valutati in:

- **6,12 milioni** di euro per l'anno **2022** e **11,29 milioni** di euro per l'anno **2023** (oneri dell'articolo 1);
- **3,61 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2027** e **2,46 milioni** di euro per l'anno **2028** (oneri del comma 1 dell'articolo in esame).

A tali oneri si provvede:

- a) quanto a **6,12 milioni** di euro per l'anno **2022** e **10,75 milioni** di euro per l'anno **2023**, mediante riduzione del **Fondo per le esigenze indifferibili** in corso di gestione. Il fondo presenta la necessaria disponibilità;
- b) quanto a **0,54 milioni** di euro per l'anno **2023**, **3,61 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2027** e di **2,46 milioni** di euro per l'anno **2028**, mediante utilizzo di quota parte delle **maggiori entrate** e delle **minori spese** derivanti dall'articolo 1, relativo alla sospensione

dei versamenti tributari in scadenza. La ripresa dei versamenti è prevista dal 16 settembre 2023 in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili, con effetti finanziari positivi a partire da tale anno.

Il **comma 3** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti **variazioni di bilancio** ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame, nonché a disporre, ove necessario, il ricorso ad **anticipazioni di tesoreria**, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 7
(Entrata in vigore)

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **4 dicembre 2022**.

